

STATUTO FONDAZIONE MONTEDOMINI ONLUS

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita la Fondazione avente la denominazione "FONDAZIONE MONTEDOMINI ONLUS"; in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico verrà utilizzata la denominazione completa dell'acronimo "ONLUS".

La Fondazione ha sede in Firenze, Via dei Malcontenti n. 6. Sedi operative potranno essere istituite nel territorio della Regione Toscana, onde svolgere la propria opera in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione.

Art. 2 – SCOPI E FINALITA'

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili né direttamente né indirettamente, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge attività nei settori di beneficenza, assistenza sociale e socio sanitaria, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui al D. Lgs. 42/2004, nell'ambito territoriale della Regione Toscana. Non possono essere svolte dalla Fondazione attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione si propone di svolgere opera di supporto in favore di anziani autosufficienti e non autosufficienti, di disabili, di soggetti anziani in situazione di bisogno di assistenza sociale e sanitaria, di soggetti che si trovano in situazioni di marginalità sociale, temporanea o permanente, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

La Fondazione si propone di rispondere al modificarsi quantitativo e qualitativo dei bisogni di vita e di salute, nell'ottica del mantenimento della massima autonomia psicologica e funzionale del soggetto assistito.

La Fondazione nell'attivare iniziative volte al fine di valorizzare la risorsa sociale rappresentata dagli anziani, previene l'isolamento e la non autosufficienza, promuove l'integrazione sociale, rimuove il concetto di ineluttabilità della istituzionalizzazione.

La Fondazione si propone inoltre di valorizzare il patrimonio storico e artistico dell'A.S.P. Firenze Montedomini, comprese le biblioteche, la memoria archivistica, contribuendo alla loro conoscibilità e fruibilità a tutti gli utenti ed i cittadini.

La Fondazione –costituita al fine di sfruttare duttilità e dinamicità della forma privata in un contesto strutturalmente complesso quale quello della assistenza e della solidarietà sociale ed allo scopo di garantire flessibilità ed efficienza gestionale ad un servizio finalizzato ai bisogni primari –svolgerà anche opera di supporto economico e finanziario alle attività ed alle finalità istituzionali dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Firenze Montedomini", anche mediante la possibilità di convogliare fondi privati in iniziative che soddisfino le necessità della comunità locale e delle fasce più deboli della popolazione, agendo in parallelo e canalizzando nuove energie derivanti dai settori privati, rispetto alle finalità istituzionali dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Firenze Montedomini" secondo quanto previsto dal suo Statuto e conformemente agli atti di indirizzo in materia di politiche socio-sanitarie stabiliti dal Consorzio "Società della Salute

di Firenze”.

La Fondazione nello svolgimento della sua attività in tali ambiti potrà eseguire compiti di studio, ricerca, documentazione, sperimentazione ed informazione, compiti di formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi rivolti agli utenti dell'A.S.P. Firenze Montedomini, definizione e attuazione di iniziative e servizi innovativi e sperimentali, attuazione di programmi che possano contribuire al miglioramento della qualità della vita degli utenti dell'A.S.P. Firenze Montedomini, sia attraverso iniziative di socializzazione, sia attraverso l'individuazione di problematiche che rendono difficoltosa la fruizione della città (barriere architettoniche, rapporto con i servizi pubblici ecc.). In questo ambito, oltre a segnalare i problemi agli organi competenti, si farà promotore di iniziative e proposte specifiche per la loro soluzione.

La Fondazione potrà inoltre promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni o servizi di modico valore, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, provvedendo a redigere uno specifico rendiconto.

La Fondazione ha l'esclusivo scopo di perseguire le menzionate finalità di solidarietà sociale e le è fatto divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle connesse, direttamente o indirettamente, a tali scopi.

La Fondazione si propone di agire, sia mediante attività, iniziative e progetti autonomi, sia coordinando ed integrando le proprie attività, iniziative e progetti con le finalità, le attività, le iniziative e i progetti dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Firenze Montedomini" e del Consorzio "Società della Salute di Firenze", del Comune di Firenze, della Provincia di Firenze e della Regione Toscana. Con detti Enti la Fondazione potrà ideare, progettare ed assumere particolari forme di collaborazione. Inoltre, potranno essere instaurati fattivi rapporti di cooperazione con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e con istituzioni ed organismi nazionali, europei ed internazionali.

Le attività precedentemente descritte saranno attuate anche attraverso forme di collaborazione con l'Agenzia di Formazione dell'A.S.P. Firenze Montedomini, accreditata presso la Regione Toscana.

La Fondazione, in collaborazione con il Comune, la Regione e altri enti pubblici e privati, potrà sviluppare ogni iniziativa che possa valorizzare il patrimonio storico e artistico – proprio e dell'A.S.P. Firenze Montedomini – ivi compresa la memoria archivistica della storia dell'accoglienza e della solidarietà fiorentina e toscana, e contribuire ad una più estesa conoscenza e fruibilità della materia a tutta la cittadinanza ivi compresi gli utenti dell'A.S.P. Firenze Montedomini stesso.

La Fondazione per la realizzazione di detti scopi e finalità dovrà:

- i) promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata alla realizzazione degli scopi e delle finalità della Fondazione;
- ii) impiegare ogni utile o avanzo di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- iii) promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da destinare alle medesime finalità.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- 1) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- 2) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- 3) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- 4) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione di finalità analoghe a quelle della Fondazione; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti e alla costituzione di altri soggetti giuridici il cui scopo sia direttamente o indirettamente connesso agli scopi istituzionali della Fondazione;
- 5) erogare borse di studio;
- 6) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 3 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di gestione. Il Fondo di Dotazione è indisponibile ed è costituito da:

- a) dal fondo di dotazione originario costituito dagli enti fondatori in sede di costituzione della Fondazione;
- b) i conferimenti di denaro o di beni mobili ed immobili, nonché da altre utilità impiegabili per il perseguimento dello scopo della Fondazione;
- c) i beni mobili, immobili, il denaro e/o altre utilità che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli acquistati dalla stessa Fondazione e destinati a tale Fondo con delibera del Consiglio di Indirizzo;
- d) da ogni eventuale contributo a titolo di donazione o mortis causa da parte di terzi espressamente destinati al Fondo di dotazione;
- e) dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incrementare il Fondo di dotazione.

Il Fondo di gestione è costituito:

- aa) dai redditi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione medesima;
- bb) da ogni eventuale contributo a titolo di donazione o mortis causa da parte di terzi;
- cc) da eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi e fini statutari;
- dd) da eventuali altri contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali, da Partecipanti e da partecipanti Onorari o da terzi;
- ee) dalle entrate derivanti da eventuali attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 4 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Consiglio di gestione.

Art. 5 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio di Indirizzo;
- il Consiglio di gestione;
- il Revisore dei Conti.

Le cariche attribuite negli organi della Fondazione sono gratuite; pertanto i componenti degli Organi medesimi non godono di alcuna indennità, salvo il compenso in favore del Revisore dei Conti, che verrà determinato dal Consiglio di Indirizzo in sede di nomina.

Art. 6 – IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Firenze Montedomini" nomina il Presidente della Fondazione, il quale rimane in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rinominato.

Il Presidente agisce senza alcun vincolo di mandato nell'esclusivo rispetto del presente statuto e dell'ordinamento vigente.

Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione.

Il Presidente:

- esercita i poteri riconosciutigli da questo Statuto e quelli che gli vengono delegati dal Consiglio di Indirizzo e dal Consiglio di Gestione;
- convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione e fissa i relativi ordini del giorno per le sedute;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di indirizzo ed intrattiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- può adottare in caso di urgenza tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio di Gestione: i provvedimenti così adottati dovranno essere ratificati dal Consiglio di Gestione nella prima riunione successiva, che deve essere tempestivamente convocata, a cura del Presidente, e tenersi entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare procuratori per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio e rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 7 – VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Indirizzo tra i propri membri.

Il Vice Presidente può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento del

Presidente con gli stessi poteri.

La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 8 – CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Consiglio di Indirizzo è composto da cinque membri.

La composizione sarà la seguente:

- il Presidente della Fondazione;
- due membri nominati dalla A.S.P. Firenze Montedomini;
- due membri nominati dalla Società della Salute di Firenze.

I membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica sino all'approvazione del Bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati; esercitano la propria carica senza alcun vincolo di mandato, nell'esclusivo rispetto del presente statuto e dell'ordinamento vigente.

Possono essere revocati per giusta causa da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio di Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, i membri restanti devono provvedere a richiedere senza indugio a coloro che spetti il diritto la nomina di un sostituto, che resterà in carica sino alla scadenza degli altri consiglieri.

Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare, provvede a:

- a) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività della stessa;
- b) approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio di gestione;
- c) approvare, ove lo ritenga opportuno, il Regolamento relativo alla organizzazione e funzionamento della Fondazione, predisposto dal Consiglio di Gestione;
- d) nominare il Vice Presidente della Fondazione;
- e) nominare e revocare i membri del Consiglio di Gestione;
- f) nominare il Revisore dei Conti;
- g) deliberare in merito alla trasformazione della Fondazione, allo scioglimento della Fondazione, alla nomina dei liquidatori ed alla devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato, dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi membri, mediante avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, nonché della data, ora e luogo fissati per l'adunanza, da inviare al domicilio di ciascun membro del Consiglio con lettera, con telegramma, con fax o email, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza la convocazione può avvenire tre giorni prima della data fissata con qualsiasi mezzo idoneo al ricevimento.

In caso di riunione in forma totalitaria, il Consiglio di Indirizzo delibera anche su ogni altro argomento che venga concordemente posto all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce nella sede della Fondazione, o in qualsiasi altro luogo,

almeno tre volte l'anno, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da non meno di due membri del Consiglio di Indirizzo.

All'inizio di ogni riunione, il Consiglio di Indirizzo nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario che redige il verbale della riunione sotto la direzione del Presidente.

Art. 9 – QUORUM

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente con la presenza di tre membri.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la revoca di membri del Consiglio di gestione, la trasformazione e lo scioglimento della Fondazione, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

E' consentita la delega al voto.

Art. 10 - CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di gestione è composto da due membri oltre il Presidente della Fondazione, tutti nominati dal Consiglio di Indirizzo.

Essi restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

Possono essere revocati per giusta causa da parte del Consiglio di Indirizzo.

La carica di membro del Consiglio di Indirizzo è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione, ad eccezione di quella del Presidente.

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Indirizzo.

In particolare il Consiglio di Gestione provvede a:

- predisporre i programmi e gli obiettivi da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- predisporre, ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- predisporre i bilanci, preventivo e consuntivo.

Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Consiglio di Gestione è convocato di iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei suoi membri.

La convocazione avverrà mediante qualsiasi mezzo idoneo al ricevimento e dovrà essere effettuata almeno sette giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei

membri in carica e delibera con la maggioranza dei presenti.

ART. 11 - REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione.

Il Revisore dei Conti resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

ART. 12 - VERBALI

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione devono essere trascritti su appositi registri in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Riunione.

Art. 13 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI E AVANZI DI GESTIONE

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o patrimonio durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione degli scopi e delle attività istituzionali della Fondazione, e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 14 - TRASFORMAZIONE E SCIoglimento

Il Consiglio di Indirizzo può deliberare la trasformazione della Fondazione, ai sensi e secondo le modalità previste dall'ordinamento e comunque con i quorum previsti dal presente statuto.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa della Fondazione il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Indirizzo (che nominerà i liquidatori/liquidatore determinandone i poteri) ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 29 Dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 15 - CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente Statuto saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre membri, tutti nominati entro 30 gg. dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Firenze.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

La sede dell'arbitrato sarà Firenze.

ART. 16 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia di Fondazioni.

f.to Seracini Marco

f.to

f.to

f.to

f.to

f.to

f.to

f.to